

# IL FORO ITALIANO

FONDATO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLII - N. 5 - MAGGIO 2017

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- **Corte cost. 7 aprile 2017, n. 67, e 24 marzo 2016, n. 63 (I, 1450) sul principio di laicità dello Stato: attrezzature per servizi religiosi; moschee**
- Corte cost. 7 aprile 2017, n. 66 (I, 1468) circa la utilizzabilità di apparecchi di autodiagnosi rapida
- Corte cost. 10 marzo 2017, n. 52, 15 dicembre 2016, n. 269 (I, 1493), e Cass. 31 gennaio 2017, n. 2510 (I, 1634) circa lo spoils system
- Cass. 4 aprile 2017, n. 8722 (I, 1520): dirigente pubblico in situazione di incompatibilità e rilevanza disciplinare
- Cass., sez. un., 4 aprile 2017, n. 8687, 27 marzo 2017, n. 7759 (I, 1526), e Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176 (III, 259): giurisdizione su reclutamento del personale e conferimento di incarico di collaborazione nel settore pubblico
- **Cass. 3 aprile 2017, n. 8617, 28 marzo 2017, nn. 7965 e 7958, e 27 marzo 2017, n. 7762 (I, 1532): disconoscimento e riconoscimento di paternità**
- Cass. 28 marzo 2017, n. 7970, e Trib. Torino 6 aprile 2017 (I, 1553) sui marchi Lambretta e Vespa: decadenza per non uso; capacità distintiva e tutela autorale
- **Cass., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7756 (I, 1579): responsabilità dell'appaltatore anche per interventi di ristrutturazione o manutenzione o modifica di lunga durata su immobili preesistenti**
- Cass. 23 marzo 2017, n. 7477 (I, 1589): condizioni per la tutela autorale di opere del disegno industriale
- **Cass., ord. 6 marzo 2017, n. 5533, e 27 febbraio 2017, n. 4906 (I, 1613) in tema di procedimento camerale di cassazione**
- Cass. 2 febbraio 2017, n. 2795 (I, 1630): limiti della presunzione di demanialità delle aree adiacenti a strada pubblica
- **Cass., sez. un., 29 luglio 2016, n. 15815 (I, 1712) circa i danni da reato di pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale**
- App. Palermo, decr. 7 aprile 2017 e Trib. Roma, decr. 27 ottobre 2016 (I, 1755) sull'affidamento dei minori nella crisi della famiglia

- Trib. Pordenone, decr. 17 marzo 2017, Trib. Roma, decr. 17 marzo 2017, Trib. Genova, decr. 8 aprile 2016, Trib. Napoli, decr. 29 gennaio 2016, Trib. Catania, ord. 24 novembre 2015 (I, 1771) e Corte giust. 9 marzo 2017, causa C-342/15 (IV, 259) circa la trascrizione di patti di trasferimenti immobiliari in sede di separazione coniugale; autenticazione delle firme da parte degli avvocati (e non riservata ai notai)
- Cass. 22 novembre 2016-24 marzo 2017, n. 14467, Venturin (II, 301): molestie olfattive e criterio della normale tollerabilità
- Cass. 12 luglio-22 settembre 2016, n. 39334, Friscina (II, 308) in tema di usura per dazione: saggio degli interessi e pagamenti parziali
- **Cass., sez. un., 23 giugno-29 settembre 2016, n. 40516, Del Vecchio (II, 314) sull'aggravante della crudeltà: nozione; compatibilità col dolo d'impeto**
- **Cass., sez. un., 31 marzo-6 maggio 2016, n. 18954, Capasso (II, 327) in tema di riesame avverso i provvedimenti di sequestro**
- **Cass., sez. un., 24 novembre 2015-21 settembre 2016, n. 39131, Ventrice (II, 344) sullo stato di quasi flagranza**
- Trib. Rieti, decr. 22 marzo 2016 (II, 357) circa l'ammissibilità di videoriprese di comportamenti «non comunicativi» in casa di riposo
- Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 (III, 245): l'inosservanza delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico costituisce irregolarità regolarizzabile
- **Cons. Stato, ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10, e 29 febbraio 2016, n. 6 (III, 262) circa la regolarizzazione del documento unico di regolarità contributiva (Dure)**
- Cons. sup. magistratura 29 luglio 2016 (III, 286): buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni
- **Corte giust. 14 marzo 2017, causa C-188/15, e 14 marzo 2017, causa C-157/15 (IV, 239): parità di trattamento in materia di lavoro e porto di velo islamico**
- Corte giust. 8 febbraio 2017, causa C-562/15 (IV, 282) circa la liceità di pubblicità mediante confronto tra prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni
- e, nel prossimo fascicolo, Cass. 10 maggio 2017, n. 11504: ai fini dell'assegno di divorzio rileva l'indipendenza economica dell'ex coniuge richiedente e non il tenore di vita durante il matrimonio; non più assegno al non bisognoso

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

altro ancora (ANTEPRIMA DEL FASCICOLO IN DISTRIBUZIONE; IN EVIDENZA)

in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it)

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma  
Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: [info@ilforoitaliano.it](mailto:info@ilforoitaliano.it)

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

(Parte I: col. 1441 a 1788; Parte II: col. 297 a 364; Parte III: col. 245 a 308; Parte IV: col. 225 a 288; Parte V: col. 197 a 228)

Chiusura redazionale: 29 maggio 2017 - Finito di stampare: 3 giugno 2017

## Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione

**SOMMARIO** - La richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, che il procuratore generale presso la Cassazione ha facoltà di rivolgere al presidente, può rappresentare, soprattutto nel quadro delle novità introdotte dalla riforma del giudizio di legittimità di fine 2016, uno strumento estremamente efficace per il potenziamento della funzione nomofilattica della corte nel rispetto della effettività dei diritti dei singoli. Al fine di realizzare questo obiettivo, occorre la collaborazione dialettica degli attori della giurisdizione.

### A

#### PASQUALE CICCOLO

1. - Il nuovo rito civile del giudizio di legittimità ha optato per una partecipazione del procuratore generale ridotta, in termini quantitativi, e di carattere facoltativo in tutte le adunanze camerali fissate dinanzi alle sezioni ordinarie tabelarmente competenti.

Il giudizio civile di cassazione è, oggi, dichiaratamente rivolto a privilegiare la funzione nomofilattica della corte e, in questa prospettiva, potrà risultare ancor più esaltata la funzione di sollecitazione allo *ius constitutionis* che l'ordinamento attribuisce alla procura generale con l'istituto della richiesta alla corte di enunciare nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi (art. 363 c.p.c.).

Nel corso del 2016, in netta controtendenza rispetto all'anno precedente (nel corso del quale vi erano state solo tre iscrizioni), sono stati iscritti sedici procedimenti in un apposito registro istituito all'inizio dell'anno (Rii). La corte, venendo incontro all'auspicio segnalato dalla procura generale, ha fissato la discussione delle tre richieste avanzate nel 2016 con sollecitudine e dinanzi alle sezioni unite in virtù dell'importanza delle questioni oggetto delle richieste. La prima è stata trattata all'udienza del 25 ottobre 2016 con sentenza n. 23469 del 2016 (*Foro it.*, 2016, I, 3753); la seconda è stata discussa all'udienza del 20 dicembre 2016 con sentenza 1946/17 (*id.*, 2017, I, 477); la terza è stata trattata il 24 gennaio 2017.

È significativo rilevare che le richieste hanno avuto distinte origini. In un caso è stata sollecitata dalla parte privata con un'articolata ed apprezzata segnalazione di contrasti esistenti tra giudici del merito, anche all'interno dello stesso ufficio giudiziario; altra fattispecie è stata originata da contatti diretti intercorsi con l'ufficio della procura generale e, poi, sfociati in una diretta segnalazione trasmessa dal presidente dell'associazione dei giudici minorili; nel terzo caso, invece, la richiesta è stata direttamente avviata dal procuratore generale, nell'ambito dell'attività svolta dall'ufficio nell'esercizio delle sue prerogative di carattere disciplinare, per l'avvenuto riscontro del permanere di contrasti interpretativi in ordine ad una specifica normativa.

2. - La procura generale ha intenzione di alimentare l'interesse verso questo istituto che potrà costituire in prospettiva un significativo strumento di cooperazione all'esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione. La richiesta di enunciare il principio di diritto, come posto in rilievo da tutta la dottrina, è espressione massima dello *ius constitutionis* che costituisce un istituto in grado di rafforzare

e sviluppare il consolidamento della giurisprudenza come autorevole risultato interpretativo da parte dell'organo a cui è assegnata la funzione di «certificazione» della esatta interpretazione della legge.

Funzione dinamica che assicura la tendenziale certezza del diritto a sostegno del precetto costituzionale dell'eguaglianza ma, al tempo stesso, aperta alle nuove ragioni prospettate dalle parti o dal procuratore generale per far assumere alla norma una dimensione evolutiva.

È proposito, pertanto, della procura generale riavviare forme di coinvolgimento di tutti i protagonisti del giudizio nell'esercizio di questo potere «discrezionale» (v. Cass. n. 23469 del 2016, cit.) del procuratore generale che, anche negli ultimi anni (eccetto quello appena concluso) non ha trovato ancora adeguato approfondimento nonostante i canali informativi già avviati mediante la interlocuzione diretta con i presidenti di tutti gli uffici di merito di secondo e di primo grado. Alle sollecitazioni della procura generale, era stato rilevato da alcuni uffici di merito la difficoltà di individuare i casi in cui potessero essere effettuate le segnalazioni e, in particolare, la tipologia dei provvedimenti non ricorribili.

Inoltre, vi è da osservare che la dottrina e la stessa giurisprudenza della Cassazione hanno dedicato, sinora, poco spazio all'istituto in esame.

3. - La procura generale intende, quindi, procedere su più direzioni.

a) La discrezionalità della procura generale, cui corrisponde l'analoga facoltà della corte di accogliere o meno la richiesta (v. Cass. n. 23469 del 2016, cit.), è connotato essenziale dell'istituto che richiede la selezione delle questioni in base a criteri generali che, allo stato, sono individuati nella valenza nomofilattica delle stesse, nel loro interesse generale e nella rilevanza degli interessi sottostanti. I presupposti indicati dalla norma sono vari: ricorso fuori termine, ricorso rinunciato, provvedimenti non ricorribili in Cassazione e non altrimenti impugnabili. Occorrerà meglio definire la griglia delle fattispecie mediante un'analisi della giurisprudenza di cassazione ed una ricostruzione teorica delle categorie degli atti processuali ricorribili e non.

b) Una adeguata informazione dei precedenti delle richieste avanzate dalla procura generale sul sito web della procura con annotazione delle relative sentenze della corte.

c) La diffusione della presente nota sulle riviste giuridiche di diritto e procedura civile.

d) In collaborazione con l'associazione dei processualcivili si organizzeranno cicli di incontri presso le università con illustrazione degli aspetti organizzativi relativi alla raccolta delle segnalazioni e della disciplina processuale dell'istituto, con diffusione delle note bibliografiche sull'argomento.

e) Infine si auspica il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense e le strutture di formazione decentrata presso le corti di appello.

In definitiva, si rende opportuno continuare a sperimentare nella prassi organizzativa dell'ufficio la costituzione di un sistema informativo a rete che, sull'esempio dell'attività prevista dall'art. 6 d.leg. n. 106 del 2006, agevoli l'acquisizione degli elementi di conoscenza utili a sviluppare il settore dei ricorsi nell'interesse della legge in un'ottica di corretta collaborazione con la Corte di cassazione.

4. - L'importanza dell'istituto della richiesta ai sensi dell'art. 363 c.p.c., riconosciuta sin dalle sue origini, e la ridefinizione in atto del ruolo della procura generale presso la Corte di cassazione nel sistema giudiziario italiano meritano un confronto non solo teorico, confinato nelle nicchie dei manuali di procedura civile, ma direttamente sul «campo» alla ricerca di forme collaborative e dialettiche tra i vari attori della giurisdizione. Un dialogo non fine a sé stesso, ma con l'obiettivo di renderla più efficiente nella tutela dell'effettività dei diritti dei singoli (*ius ligatoris*) mediante il

potenziamento di tutti gli strumenti processuali e culturali idonei fornire ausilio alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione (*ius constitutionis*).

Un percorso lungo, un cambiamento di cultura difficile Ma è bene provarci. Iniziando dal dialogo.

Roma. 31 gennaio 2017